



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1770**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge Provinciale 28 marzo 2003, n. 4, art. 52, comma 1, lettera b): Aiuti destinati ad indennizzare i danni subiti dalle coltivazioni di patata di aziende agricole della Valle di Gresta, in seguito ad avverse condizioni atmosferiche. Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi per le grandinate dell'annata 2008.

Il giorno **17 Luglio 2009** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

- Vista la Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il “Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” e di seguito denominata L.P. 4/2003;
- Visto l’articolo 52, comma 1, della L.P. 4/2003 ove è previsto che "per ridurre gli effetti dannosi, causati da eventi impreveduti, che possono derivare al comparto agricolo trentino a seguito dei danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola, compresi i fabbricati e le piantagioni, la Provincia può concedere aiuti entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo per le seguenti tipologie d'intervento:
 - a) aiuti destinati a ovviare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali;
 - b) aiuti destinati a indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche;
 - c) aiuti destinati alla lotta contro le epizootie, le zoonosi e le fitopatie;
- Visto l’articolo 52, comma 3, della L.P. 4/2003 ove è previsto che la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 e subordina l’efficacia di questa deliberazione dal giorno in cui è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione l’avviso sull’esito positivo dell’esame di compatibilità da parte della Commissione dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo;
- Visti gli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo” approvati con Decisione della Commissione delle Comunità europee n. (2006/C 319/01) ed in particolare il titolo V.B relativo agli “Aiuti per l’indennizzo dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola”;
- Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 16.12.2006 n. L 358/3);
- Considerato che l’art. 3, comma 2, di tale regolamento, in particolare, stabilisce che non sono soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 88, paragrafo 3, del trattato i regimi di aiuto:
 - che rispettino tutte le condizioni previste dal regolamento medesimo,
 - che contengano un riferimento esplicito allo stesso (con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea)
 - e per i quali sia stata inviata la sintesi delle informazioni di cui all’art. 20, paragrafo 1;
- Vista la grave situazione in cui sono venute a trovarsi le aziende orticole della valle di Gresta (Comune di Ronzo Chienis) e di alcune frazioni del limitrofo Comune di Mori e di Isera operanti, in particolare, nella coltivazione della patata, ove è stata distrutta più del 30% della produzione media annua a causa delle eccezionali avversità atmosferiche;

- Ritenuto, a seguito delle eccezionali grandinate verificatesi nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2008, di attivare per le aziende orticole di tali zone l'articolo 52, comma 1, della L.P. 4/2003;
- Preso atto delle osservazioni formulate dai Servizi di staff della PAT,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- all'unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. di individuare i Comuni Catastali di Chienis, Ronzo, Patone e Varano quali territori danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2008 causando sulle coltivazioni di patate danni superiori al 30%;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 52, comma 3, della L.P. 4/2003, i criteri e le modalità per l'attuazione degli aiuti previsti dall'articolo 52, comma 1, lettera b) della medesima legge provinciale, come descritti nell'Allegato 1 che forma parte integrante della presente deliberazione;
3. di dare atto che l'approvazione della presente deliberazione avviene ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 - relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli Aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del reg. CE n. 70/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 16.12.2006 n. L 358/3) - e che pertanto il regime di aiuti oggetto della presente deliberazione non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3 del trattato, in quanto: rispetta tutte le condizioni previste dal regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione, contiene un riferimento esplicito allo stesso e per la quale sarà inviata la sintesi delle informazioni di cui all'art. 20, paragrafo 1 del regolamento medesimo;
4. di dare mandato al Dirigente del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione della trasmissione alla Commissione Europea di una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto conformemente a quanto stabilito all'art. 20, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione;
5. di dare attuazione al regime di aiuti previsto dalla presente deliberazione dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione dell'avviso sull'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato;
6. di rimandare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa a carico del bilancio provinciale derivanti dall'applicazione di tale disciplina;
7. di stabilire che, in conformità all'articolo 11, comma 10, del reg. CE 1857/2006, gli aiuti dovranno essere versati entro 4 anni dal verificarsi delle perdite;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

LMO

Allegato parte integrante

Modalità e criteri di applicazione dell'indennizzo

ALLEGATO 1

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 – art. 3


SERVIZIO AZIENDE AGRICOLE E TERRITORIO RURALE

**DANNI PRODOTTI DALLE GRANDINATE VERIFICATISI NEI MESI DI
MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO DELL'ANNO 2008 ALLA
PRODUZIONE DI PATATE IN VALLE DI GRESTA:
DESCRIZIONE EVENTO, LOCALIZZAZIONE E QUANTIFICAZIONE
DANNO, MODALITA' E CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'
INDENNIZZO**

1. Premessa

L'andamento climatico verificatosi nel periodo primaverile estivo dell'anno 2008 è stato alquanto anomalo in tutta la Provincia di Trento essendo caratterizzato da persistenti precipitazioni, talvolta di carattere temporalesco accompagnato da fenomeni grandinigeni. Di questa situazione ne hanno risentito particolarmente le coltivazioni di patata tardiva della Valle di Gresta effettuate tra i 900 ed i 1300 m s.l.m.. La produzione ottenuta infatti è risultata essere assai scarsa e di qualità scadente da un punto di vista commerciale.

I dati climatici rilevati a Ronzo Chienis evidenziano l'eccezionale piovosità dell'anno 2008 nel periodo che intercorre tra maggio ed agosto, con valori medi pari a 135.4 mm/mese di pioggia.



Alla persistente piovosità dell'annata va ad aggiungersi il susseguirsi di una serie di eventi grandinigeni di forte intensità che hanno colpito le coltivazioni di patata nelle fasi fenologiche più sensibili quali inizio tuberizzazione, fioritura e massimo sviluppo. Dalle rilevazioni effettuate dalla Fondazione Edmond Mach - Istituto Agrario di San Michele all'Adige - Centro Trasferimento tecnologico si possono desumere le date del verificarsi degli eventi grandinigeni e la violenza degli stessi.

Comune	Data	Ora inizio	Min. inizio	Durata	Diametro del chicco di grandine		Joule_mq	Num. chicchi/m ²
					Min.	Max.		
RONZO CHIENIS	10/05/2008	16	50	15	2	5	153.108	16.391
RONZO CHIENIS	07/07/2008	17	15	5	6	8	75.923	13.609
RONZO CHIENIS	30/07/2008	22	55	5	9	15	56.655	5.030
RONZO CHIENIS	08/08/2008	21	25	10	9	15	82.962	22.189
RONZO CHIENIS	15/08/2008	17	17	8	8	15	170.288	16.331
RONZO CHIENIS (BORDALA)	10/05/2008	16	45	15	2	5	38.958	11.243
RONZO CHIENIS (BORDALA)	27/06/2008	17	0	2	2	5	9.352	5.207
RONZO CHIENIS (BORDALA)	07/07/2008	15	0	15	6	8	38.473	6.683
RONZO CHIENIS (BORDALA)	30/07/2008	22	50	10	6	8	128.541	16.509
RONZO CHIENIS (BORDALA)	08/08/2008	21	25	10	9	15	70.955	8.343
RONZO CHIENIS (BORDALA)	15/08/2008	17	20	5	9	15	237.439	25.976

I dati sono stati desunti dai grelimetri posizionati a Ronzo Chienis ed a Bordala. La gravità della grandinata è dedotta dall'energia cinetica media per mq e dal numero di colpi (chicchi) rilevati sullo stesso grelimetro.

Le piante debilitate dalle ferite causate dalle grandine, la continua pioggia e le temperature al di sotto della media stagionale hanno reso la coltura particolarmente sensibile allo sviluppo di patologie fungine determinando un ulteriore incremento del danno complessivo. Va sottolineato che in zona sono numerosi i coltivatori che seguono metodi di produzione biologica e ciò ha reso ancor più difficile il contenimento di infezioni fungine potendo utilizzare solo prodotti rameici, che date le continue piogge venivano facilmente dilavati.

Le particelle coltivate a patata, interessate dagli eccezionali eventi calamitosi, si trovano nei Comuni Catastali di Chienis, Ronzo, Patone e Varano, rispettivamente Comune amministrativo di Ronzo Chienis, di Isera e di Mori.

Secondo la definizione dell'art. 2, punto 8) del reg. Ce 1857/2006, si considerano "avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale" quelle che determinano un danno superiore al 30% della produzione media annua rispetto a quella ottenuta nel triennio precedente.

In base ai dati forniti dal Consorzio Ortofrutticolo Val di Gresta s.c.a – unico Consorzio ortofrutticolo esistente nell'area interessata - relativi ai conferimenti effettuati dai soci delle zone danneggiate nell'anno 2008 e nei tre anni precedenti (2005-2007), è stato rilevato che il danno subito dalle coltivazioni di patata risulta superiore al 30% con un danno finanziario pari a Euro 114.832,83. E' stato possibile quantificare con precisione il danno solo a fine campagna commerciale, in quanto il consorzio, non avendo locali sufficienti per la conservazione della patata, è solito lasciare la merce nelle cantine dei propri soci fino quasi alla vendita.

Di seguito sono riassunti i danni rilevati sulla produzione di patate ottenuta nei Comuni Catastali di Chienis, Ronzo, Patone e Varano:

Periodo	Superficie (ha)	Produzione media (q.li /ha)	Produzione (q.li)	Prezzo medio (€/q.le)	Importo (€)
Produzione 2005-2007	36,6	137,80	5.043,480	58,20	293.530,54
2008	36,6	68,42	2.504,172	71,36	178.697,71
Danno			2.539,308		114.832,83

Danno mancata produzione espressa in percentuale 50%
danno mancato reddito 39%

2. Modalità e criteri di applicazione dell'indennizzo

Per ovviare ai danni arrecati sulle piante di patata dalle grandinate dei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2008 sono previsti interventi rivolti alle aziende che hanno subito un danno alla produzione superiore al 30%.

3. Soggetti beneficiari.

Sono beneficiari del presente regime di aiuti gli imprenditori agricoli singoli e le società costituite per la conduzione di imprese agricole, muniti di Partita IVA;

I soggetti beneficiari, titolari di imprese agricole site nella Provincia di Trento, devono aver coltivato patate su terreni situati nei Comuni Catastali di Chienis, Ronzo, Patone e Varano danneggiati dalle grandinate dei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2008.

4. Valutazione del danno, azioni e spese ammissibili

La valutazione del danno, in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria, si effettua, a livello di singola azienda o di singolo socio di cooperativa con superfici coltivate a patate nelle zone interessate dalle grandinate sopra citate.

In particolare, il danno si desume comparando la produzione media aziendale di patate registrata nel 2008 con la produzione media di patate registrata nel triennio 2005-2007 nell'intera zona colpita.

Per il calcolo della produzione relativa all'anno 2008 vengono utilizzati:

- a) nel caso di imprenditori agricoli singoli e di società costituite per la conduzione di imprese agricole, non soci del Consorzio Ortofrutticolo Val di Gresta s.c.a: i quantitativi risultanti dalla documentazione contabile di vendita delle patate;
- b) nel caso di imprenditori agricoli singoli e di società costituite per la conduzione di imprese agricole, soci del Consorzio Ortofrutticolo Val di Gresta s.c.a : i conferimenti effettuati.

La riduzione di reddito aziendale si ottiene come segue: si moltiplica la produzione media (riscontrata nell'intera zona colpita) per ettaro di patate del triennio 2005-2007 per il prezzo medio di vendita del consorzio nel medesimo triennio. Da tale importo si sottrae il risultato della moltiplicazione tra il quantitativo aziendale di patate per ettaro prodotto nel 2008 per il prezzo medio di vendita registrato dal Consorzio Ortofrutticolo nel medesimo anno.

Si adotta la modalità di cui sopra anche nel caso delle aziende non associate al Consorzio in considerazione della sostanziale omogeneità delle produzioni sia da un punto di vista delle quantità che della qualità commerciale.

Sono oggetto di intervento le aziende che abbiano subito un danno superiore al 30%.

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura pari all'80% della riduzione del reddito derivante dal minor prodotto ottenuto a causa delle eccezionali avversità atmosferiche.

L'indennizzo minimo aziendale non può essere inferiore a 200,00 Euro.

L'indennizzo non comprende quanto percepito dall'agricoltore a titolo assicurativo. Si precisa che nelle zone interessate dall'evento non sono state stipulate polizze assicurative per danni da grandine su patata. L'indennizzo non comprende i costi - non sostenuti a causa delle grandinate - comunque a carico dell'impresa.

5. Termini e modalità per la presentazione delle domande

Le domande di indennizzo dovranno essere presentate entro 30 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della presente deliberazione. Entro il termine previsto per la presentazione delle domande deve essere presentata la documentazione richiesta. La mancata presentazione entro detto termine della documentazione richiesta comporta l'inammissibilità delle domande. Si applica in ogni caso quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento e di documentazione amministrativa.

La domanda può essere presentata:

- a) da imprenditori agricoli singoli e da società costituite per la conduzione di imprese agricole, non soci del Consorzio Ortofrutticolo Val di Gresta s.c.a;

b) dal Consorzio Ortofrutticolo Val di Gresta s.c.a per conto dei propri soci.

La **documentazione da allegare necessariamente alla domanda** è la seguente:

a) Nel caso di domande presentate da imprenditori agricoli singoli e da società costituite per la conduzione di imprese agricole, non soci del Consorzio Ortofrutticolo Val di Gresta s.c.a:

- domanda di indennizzo compilata in ogni sua parte;
- documentazione contabile attestante le produzioni nell'anno 2008;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si affermi l'assenza di un contratto assicurativo per danni da grandine su coltivazioni di patate;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa l'applicabilità della ritenuta di cui all'articolo 28, comma 2 del DPR 600/1973, per chi ne è soggetto.

b) Nel caso di domande presentate dal Consorzio Ortofrutticolo Val di Gresta s.c.a per conto dei propri soci:

- domanda di indennizzo compilata in ogni sua parte;
- copia conforme all'originale del verbale di deliberazione di autorizzazione al legale rappresentante ad espletare le pratiche necessarie per il buon fine delle stesse, per la richiesta di finanziamento e per l'incasso del contributo; nel verbale deve essere evidenziato l'impegno a devolvere interamente a ciascun agricoltore l'intero contributo concesso.
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'elenco dei soci interessati, nonché – per ciascun socio produttore di patate – le seguenti indicazioni: nome e cognome, codice fiscale, residenza, numero socio sul libro soci, superficie coltivata a patate e produzione ottenuta nel 2008, eventuale stipula assicurativa per danni da grandine su patata e relativo importo.

6. Priorità

Tutte le domande ammissibili saranno finanziate, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del capitolo di competenza del bilancio provinciale.

In caso di insufficienti risorse finanziarie, la priorità è assegnata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

7. Termini del procedimento

La concessione delle agevolazioni previste dal presente provvedimento sarà effettuata entro il termine massimo di 90 giorni a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo di raccolta delle domande.